

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5588 del 18/11/2020
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - DLGS N. 209/2003 E SMI - LR 13/2015 - CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC DI SAVOIA MONICA, SAVOIA MICHELA, MANZI FRANCO E PERINI FABRIZIO CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DEL LAVORO N. 29 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA VEICOLI FUORI USO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5747 del 18/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

D.LGS N. 152/2006 E S.M.I., ART. 208 – D.LGS N. 209/2003 E SMI - L.R. N. 13/2015 - **CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC DI SAVOIA MONICA, SAVOIA MICHELA, MANZI FRANCO E PERINI FABRIZIO CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI CERVIA, VIA DEL LAVORO N. 29 AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI FUORI USO .**

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti e particolari categorie di rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la nota della Direzione Generale Arpae del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'Arpae dalla L.R. 30/07/2015, n.15;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PREMESSO che nei confronti della Ditta Centro Assistenza Automobile Cervese Snc di Savoia Monica, Savoia Michela, Manzi Franco e Perini Fabrizio (CF.-PIVA: 01455650398) con sede legale e impianto in Comune di Cervia, Via del Lavoro n. 29:

- con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2294 del 19/06/2010 veniva rinnovata, fino alla data del 30/06/2020, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e smi, per l'attività di stoccaggio provvisorio (R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi;
- con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 1653 del 22/05/2015 veniva adottata, ai sensi DPR n. 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale, con validità 15 anni, comprensiva del seguente titolo abilitativo: autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in rete fognaria pubblica;

VISTA l'istanza presentata in data 30/12/2019 (nota ns. PG/2020/199100 - Pratica Arpae 508/2020) successivamente integrata ai fini dell'avvio del procedimento in data 06/02/2020 (nota ns. PG/2020/19364) con cui la Ditta Centro Assistenza Automobile Cervese Snc di Savoia Monica, Savoia Michela, Manzi Franco e Perini Fabrizio (CF.-PIVA: 01455650398) con sede legale e impianto in Comune di Cervia, Via del Lavoro n. 29, richiedeva:

- il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2294 del 19/06/2010, mediante rilascio di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi,
- di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica il titolo abilitativo relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in rete fognaria pubblica di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 1653 del 22/05/2015 precisando che nulla muta rispetto a quanto autorizzato;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento per la pratica Arpae 508/2020, emerge che:

- nell'impianto sito in Comune di Cervia, Via del Lavoro n. 29, la ditta Ditta Centro Assistenza Automobile Cervese Snc di Savoia Monica, Savoia Michela, Manzi Franco e Perini Fabrizio svolge attività di gestione rifiuti nella fattispecie:
 - messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti anche pericolosi prodotti da terzi, costituiti da *veicoli fuori uso* identificati con codici EER 160104* e 160106, mediante operazioni di *messa in sicurezza e demolizione*, riconducibile pertanto alla fattispecie di "*centro di raccolta*" di cui al D.Lgs n. 209/2003 e smi, comprese operazioni di stoccaggio (R13/D15) dei rifiuti anche pericolosi prodotti dall'esercizio dell'attività;
 - messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi che costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti, non connessa pertanto con il trattamento (R4) effettuato nell'impianto stesso;
- l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 06/02/2020, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con contestuale convocazione della Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 208, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, mediante comunicazione ns. PG/2020/25005 del 17/02/2020;
- in data 12/03/2020 perveniva a codesto Servizio, una comunicazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Ravenna - Ufficio Prevenzione Incendi (ns. nota PG/202039758), scaturita dall'analisi della documentazione allegata all'istanza di rinnovo, che attestava la necessità di attivare da parte del proponente la procedura di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 3 del DPR n.151/2011 in seguito all'individuazione di un'ulteriore attività di cui all'elenco n. 43.1.B dell'Allegato I al DPR suddetto, relativa ai quantitativi di materiali combustibili, in particolare pneumatici, dichiarati in ingresso presso l'impianto;
- in data 20/03/2020 con nota ns. PG/2020/43981, veniva pertanto richiesto al proponente, di attivare presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, la procedura di Prevenzioni Incendi ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/0/2011 n. 151, ai fini dell'espressione del relativo parere di competenza;
- in data 21/04/2020 (ns. nota PG/2020/57866) il proponente, a riscontro di quanto richiesto con nota PG/2020/43981, inviava documentazioni integrativa/informazioni aggiuntive e precisamente:
 - la volontà di rinunciare ai rifiuti di cui al codice EER 16 01 03 - Pneumatici Fuori Uso tra quelli in ingresso all'impianto e destinati all'attività di messa in riserva R13 e trattamento R4. Venivano di conseguenza ripresentate le schede riassuntive dei rifiuti di cui all'Allegato 3 dell'istanza di rinnovo di AU, aggiornate con le modifiche apportate;
 - il completamento dei lavori previsti nel progetto di prevenzione incendi e la trasmissione al Comando VVFF, entro la scadenza dell'autorizzazione, della relativa SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) antincendio;
- in data 24/06/2020 si riuniva l'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Nell'ambito delle sedute il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna riferiva che il proponente aveva debitamente presentato al Comando, per l'impianto di che trattasi, il progetto ai sensi del DPR 151/2011, e che lo stesso veniva approvato in data 09/04/2013. Confermava altresì che il proponente aveva provveduto a presentare debita Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) e si impegnavano inoltre a riferire a questo SAC in merito agli esiti di un futuro sopralluogo da effettuare presso l'impianto.

Nell'ambito della seduta emergeva, altresì, la necessità di acquisire documentazione integrativa, richiesta al proponente in data 09/07/2020 (nota ns. PG/2020/99177) con sospensione dei termini del procedimento, in merito agli aspetti di compatibilità al PTCP e alla matrice rifiuti;
- In data 05/08/2020 (nota ns. PG/2020/113585) venivano forniti dal proponente gli elementi integrativi richiesti, con riavvio dei termini del procedimento;
- in data 09/09/2020 si svolgeva la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, convocata con nota ns. PG/117403/2020 del 13/08/2020. La seduta terminava i propri lavori con l'unanime consenso ai fini

del rinnovo dell'Autorizzazione, con prescrizioni da finalizzare mediante trasmissione dei relativi atti di assenso da parte degli Enti partecipanti alla CdS;

- al fine di assumere la decisione finale risultano acquisiti i seguenti pareri favorevoli:
 - il parere favorevole del Comune di Cervia - Settore Programmazione e Gestione del Territorio - relativamente agli aspetti di rilevanza urbanistico-edilizia in merito ai quali non si ravvisano elementi di contrasto rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti (nota ns. PG/2020/90579). Risulta altresì acquisito il parere favorevole per la matrice scarichi idrici (nota ns. PG/2020/88766 del 19/06/2020) che conferma la validità e le prescrizioni del nulla osta n. 95-15 già rilasciato per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura di cui all'AUA n. 1653 del 22/05/2015, rilasciata dalla Provincia di Ravenna e ancora in corso di validità;
 - il parere favorevole della Provincia di Ravenna, Servizio Programmazione Territoriale (nota ns. PG/2020/123576 del 27/08/2020) relativamente alla compatibilità dell'attività di recupero rifiuti con il PTCP vigente;
 - il parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica (nota ns. PG/2020/129748 del 10/09/2020).
 - il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna relativamente alla compatibilità idraulica (art. 4 LR N. 4/20007) e invarianza idraulica (Pg. 159514 del 04/11/2020).
 - In data 19/10/2020 (nota ns. PG/2020/150343) veniva acquisita la Relazione Tecnica Istruttoria fornita dal Servizio Territoriale Arpae Ravenna per la matrice rifiuti;
- Rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Dlgs n. 159/2011, per la Società interessata, si è proceduto, ai sensi dell'art. 87 del decreto stesso, in relazione al quale verranno svolti i dovuti controlli previsti dal DPR 445/00;
- Risulta verificato il pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini del rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

RICHIAMATE le norme speciali di settore che disciplinano la materia:

la normativa settoriale ambientale in materia di rifiuti

- *Decreto Legislativo n. 209 del 24/06/2003 e smi* recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 2 febbraio 2004 contenente primi indirizzi per l'applicazione del D.Lgs n. 209/2003 in materia di veicoli fuori uso;*

la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005*, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006*, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

VISTA la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*".

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla Ditta Centro Assistenza Automobile Cervese Snc di Savoia Monica, Savoia Michela, Manzi Franco e Perini Fabrizio, per la gestione del centro di raccolta di veicoli fuori uso sito in Comune di Cervia, Via del Lavoro n. 29;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime

ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio (R13/D15) e trattamento (R4) dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione è determinata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 con le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011, sulla base dei seguenti dati aggiornati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti:

- operazioni di esclusiva messa in riserva R13

capacità massima istantanea di stoccaggio: tonn. 100 (tonn. 20 rifiuti pericolosi e tonn 80 rifiuti non pericolosi)

tonn. 20 x € 140,00/tonn = € 2.800,00

tonn. 80 x € 250,00/tonn = € 20.000,00

- operazioni di autodemolizione R13 - R4

potenzialità complessiva dell'impianto: 1.000 t

superficie complessiva impianto al netto delle aree verdi: 3.000 m²

calcolo importo garanzia finanziaria:

1.000 t x 10,00 €/t + 3.000 m² x 30,00 €/m² = € 100.000,00

Importo garanzia finanziaria: € 22.800,00 + € 100.000,00 = € 122.800,00

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che:

- ✓ i termini di conclusione dell'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;
- ✓ per effetto della sospensione generalizzata dell'attività procedimentale disposta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dall'art. 103, comma 1) del *Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18* (cd. "*Decreto Cura Italia*") - convertito con Legge n. 27/2020 - come prorogata dall'art. 37 del *Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23* (cd. "*Decreto Imprese*"), ai fini del computo dei termini del presente procedimento autorizzativo, non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 23/02/2020 e quella del 15/05/2020;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazione e Concessioni territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Dott.ssa Mariafrancesca Arnone, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla Ditta Centro Assistenza Automobile Cervese Snc di Savoia Monica, Savoia Michela, Manzi Franco e Perini Fabrizio (CF.-PIVA: 01455650398) con sede legale in Comune di Cervia, Via del Lavoro n. 29, l'Autorizzazione Unica (AU) per la gestione del centro di raccolta di veicoli fuori uso, ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e smi, in Comune di Cervia, Via del Lavoro 29, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito indicate;

2. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- **l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi;
- **l'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

2a) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006.

Costituiscono modifica sostanziale:

- ogni modifica relativa alle operazioni di stoccaggio (R13) e trattamento (R4) di rifiuti anche pericolosi prodotti da terzi;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi;

3. DI STABILIRE che per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU il gestore è tenuto, **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere ovvero a prestare nuova garanzia finanziaria a favore di questa Agenzia (Arpae - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) secondo le modalità di seguito indicate per un importo pari a **€ 122.800,00**.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di 2 anni.

Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

4. DI DARE ATTO che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

5. DI CONCEDERE la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata

6. DI DARE ATTO che ARPAE, Distretto di Faenza-Bassa Romagna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione.

7. DI TRASMETTERE - con successiva comunicazione - la presente AU alla Ditta interessata, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo, e agli enti interessati per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;

- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott.ssa Daniela Ballardini

GESTIONE DEI RIFIUTI
(art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi)

L'esercizio dell'attività di gestione del centro di raccolta di veicoli fuori uso ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003 e smi è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni

1. I rifiuti pericolosi e non pericolosi ammessi alla sola operazioni di messa in riserva (R13) nell'impianto, con capacità massima istantanea di stoccaggio complessivamente fissata pari a 100 tonnellate di cui 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 80 tonnellate di rifiuti pericolosi, sono esclusivamente i seguenti:

Tipologia	Codici CER
Veicoli fuori uso	16 01 04*
Batterie al piombo	16 06 01*
Metalli ferrosi	16 01 17
Metalli non ferrosi	16 01 18
Plastica (paraurti)	16 01 19
Vetro	16 01 20
Componenti non specificati altrimenti	16 01 22

I rifiuti non potranno rimanere messi in riserva presso l'impianto per un periodo superiore a **6 mesi** a far data dalla loro presa in carico.

2. I rifiuti anche pericolosi ammessi alle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) nel centro sono esclusivamente i seguenti:

Tipologia	Codici CER
Veicoli fuori uso	16 01 04*
Veicoli fuori uso non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose	16 01 06

Per tali tipologie di rifiuti in ingresso al centro, la potenzialità massima annua di trattamento (R4) dell'impianto è fissata complessivamente in **1.000 tonnellate/anno**. La capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) è fissata complessivamente in **1.000 tonnellate** di cui 700 tonnellate di rifiuti pericolosi e 300 tonnellate di rifiuti non pericolosi.

La messa in riserva (R13) dei veicoli fuori uso in ingresso al centro non costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento finalizzato al recupero (R4) nell'impianto stesso.

3. I rifiuti costituiti dai veicoli fuori uso conferiti da terzi sono detenuti in stoccaggio e sottoposti al trattamento mediante operazioni di messa in sicurezza e demolizione, con selezione e cernita manuale per la separazione di frazioni da avviare a recupero. Le operazioni di trattamento (messa in sicurezza e demolizione) dei veicoli fuori uso devono essere svolte in conformità alle pertinenti prescrizioni di cui all'Allegato I del D.Lgs n. 209/2003 e smi.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 2) del D.Lgs n. 209/2003 e smi, il gestore è altresì tenuto a svolgere le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso nel rispetto dei seguenti obblighi:
- effettuare al più presto e comunque entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'Allegato I, punto 5 del D.Lgs n. 209/2003 e smi;
 - effettuare le suddette operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'Allegato II del D.Lgs n. 209/2003 e smi etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

- rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne le possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero.

5. Dalle operazioni di trattamento (R4) dei veicoli fuori uso si originano i rifiuti sottoelencati che il gestore detiene in messa in riserva (R13) o in deposito preliminare (D15) per avviarli a successivo recupero o smaltimento esterno:

Tipologia	Codici CER
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati	13 02 05*
Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 06*
Olio combustibile e carburante diesel	13 07 01*
Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	13 05 07*
Altri carburanti (comprese le miscele)	13 07 03*
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	15 02 02*
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202	15 02 03
Pneumatici fuori uso	16 01 03
Filtri dell'olio	16 01 07*
Componenti esplosivi (ad esempio air bag)	16 01 10*
Pastiglie per freni contenenti amianto	16 01 11*
Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 160111	16 01 12
Liquidi per freni	16 01 13*
Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	16 01 14*
Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114	16 01 15
Serbatoi per gas liquido	16 01 16
Metalli ferrosi	16 01 17
Metalli non ferrosi	16 01 18
Plastica	16 01 19
Vetro	16 01 20
Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114	16 01 21*
Componenti non specificati altrimenti	16 01 22
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 03 08 e 16 02 12	16 02 13*
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13	16 02 14
Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	16 02 15*
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	16 02 16
Batterie al piombo	16 06 01*
Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	16 08 01
Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	16 08 02*
Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	16 08 03
Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	16 08 07*

Per le tipologie di rifiuti sopraindicate, la capacità massima istantanea di stoccaggio è fissata complessivamente in **200 tonnellate** di cui **50 tonnellate** di rifiuti pericolosi e **150 tonnellate** di rifiuti non pericolosi.

6. Lo stoccaggio degli autoveicoli prima e dopo la loro messa in sicurezza deve avvenire in due zone separate e idonee.

7. I settori destinati allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono avere superfici impermeabili costruite con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nei veicoli e devono essere dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui munita di decantatori con separatori per oli.
8. I contenitori e i serbatoi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
9. I settori di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura.
10. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi. Pertanto le aree interessate dalla movimentazione e dallo stoccaggio di rifiuti che possono rilasciare sostanze inquinanti devono essere impermeabilizzate e dotate di sistema di raccolta e trattamento di disoleatura dei reflui.
11. Le operazioni di bonifica e demolizione dei veicoli fuori uso devono essere svolte al coperto su platee impermeabilizzate dotate di sistemi di raccolta dei reflui.
12. La miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi è vietata. In ogni caso deve essere evitata la miscelazione fra rifiuti incompatibili.
13. I veicoli fuori uso accatastati non devono superare l'altezza di 4 metri e comunque non dovranno essere visibili dalle strade pubbliche. I materiali dovranno essere accatastati in moto tale da impedire eventuali scivolamenti o cadute.
14. Lo stoccaggio degli accumulatori al piombo (EER 16 06 01*) e degli oli deve avvenire in idonei contenitori chiusi e stagni, dotati di sistema di raccolta dei liquidi. I rifiuti pericolosi sono in ogni caso stoccati al coperto e su superfici pavimentate.
15. Per le tipologie di rifiuti di cui ai codici EER 16 01 03, 16 01 17 e 16 01 18 devono essere individuate apposite aree di stoccaggio;
16. L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e in materia di prevenzione incendi, in conformità al progetto presentato e approvato dai VVFF per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.
17. I rifiuti devono essere conferiti presso impianti esterni autorizzati, ai sensi della normativa vigente, in relazione alla natura, alla provenienza e alla qualità dei rifiuti stessi. Il gestore è tenuto ad accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti siano provvisti delle regolari autorizzazioni.
18. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo come individuate nell'Allegato III al D.Lgs n. 209/2003 e smi.
19. Deve essere installata adeguata segnaletica al fine di razionalizzare la circolazione degli automezzi all'interno dell'impianto.
20. Il gestore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e smi.
21. Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti. In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio presso l'impianto nonché dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.
22. Devono essere adottate, per quanto attinenti alle attività svolte in impianto, modalità e accorgimenti operativi e gestionali di cui al punto 6.1 della circolare Prot. n. 4064 del 15/03/2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante *"linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*.
23. In conformità alla disposizione di cui all'Allegato I, punto 2.1 lettera f-bis del D.Lgs. n. 209/2003 e smi (aggiornato al Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 119) "il centro di raccolta e l'impianto di

trattamento sono dotati di adeguato sistema di pesatura dei veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta".

Ai sensi dell'art 2, comma 1) del D.Lgs n. 119/2020 e smi la Ditta Centro Assistenza Automobile Cervese utilizza un sistema di pesatura alternativo, esterno al centro di raccolta, l'adeguamento alle disposizioni di cui all'Allegato I, punto 2.1 lettera f-bis del D.Lgs. n. 209/2003 e smi (aggiornato al Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 119), dovrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2020, così come comunicato dal gestore con nota del 17/11/2020 (Pg. 166382). L'avvenuto adeguamento dovrà essere comunicato a questo Servizio Arpae.

24. Alla cessazione dell'attività, il gestore dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso impianti autorizzati;
- dovrà essere effettuata un'attenta e accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
- dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di bonifica dei siti contaminati.

24. Per quanto non specificatamente indicato nella presente AU si applicano le pertinenti disposizioni del D.Lgs n. 209/2003 e smi in materia di veicoli fuori uso.

I

CENTRO ASSISTENZA AUTOMOBILE CERVESE SNC
REVISIONI - AUTODEMOLIZIONI
VIA DEL LAVORO, 29 - CERVIA

PLANIMETRIA AREE GESTIONE ATTIVITA' E RIFIUTI PROGETTO	ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE UNICA GESTIONE RIFIUTI - REV'
---	--

IL TECNICO

Dott. Massimo Capacci

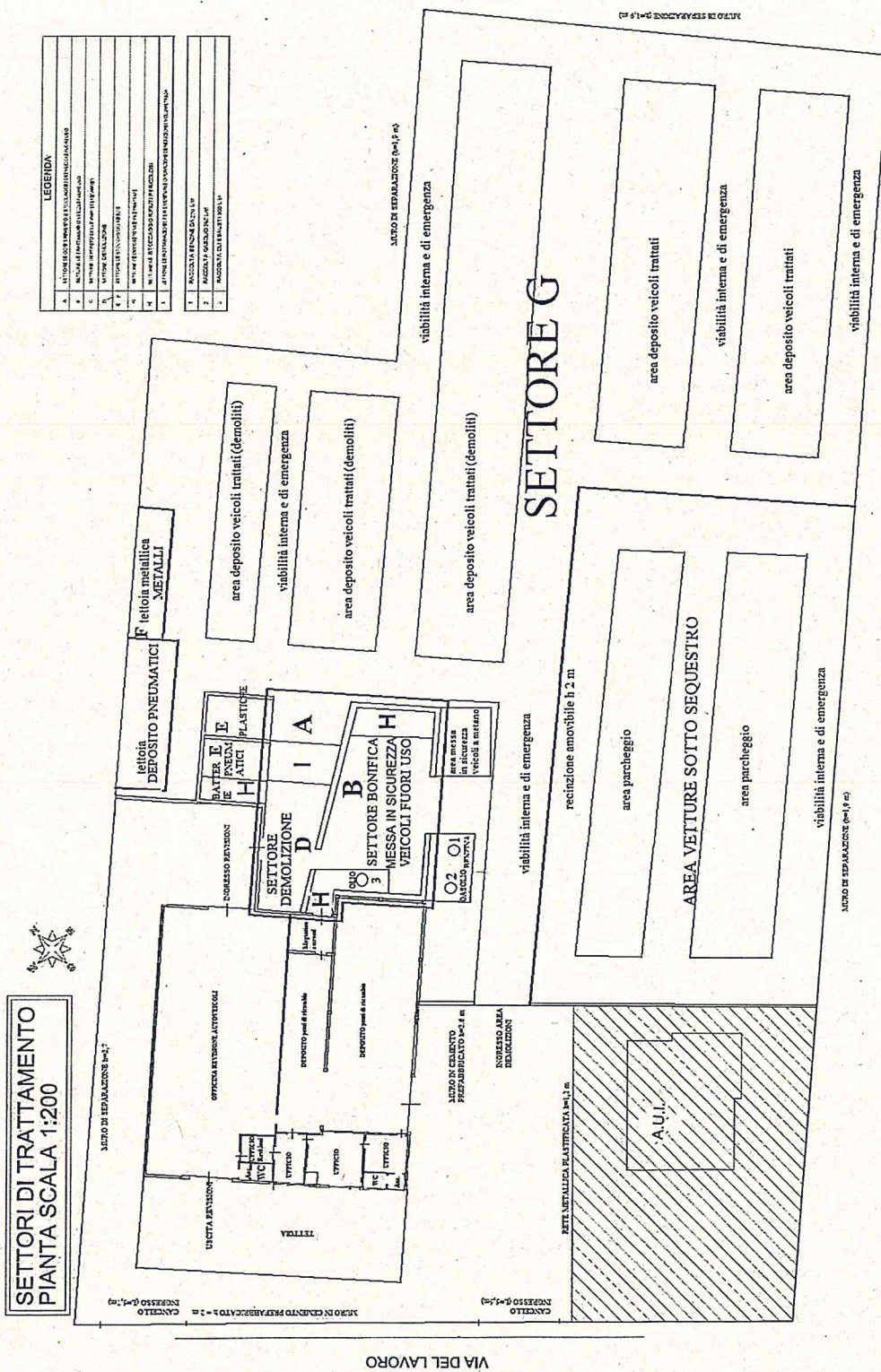
TAVOLA N°
DESIGNATORE
DATA EMISSIONE 20/12/2019
DATA REVISIONE 04/08/2020
SCALA ELABORATI SE NON SPECIFICATA 1:100

COMUNE CERVIA FOGLIO 81
SEZIONE UNICA MAPPALET 84-178

PLANIMETRIA RICOSTRUITA SU BASE FORNITA DA:



STUDIO TECNICO
CNO PROJECT
Via Fanti C. - 60021 Offanenù S.
Rende dei MESE 372 SA - 4.00110 Duronia (NA)
Tel. e Fax 0814/921134
E-Mail info.cno@tin.it



SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

Condizioni

L'impianto ove si svolge attività di autodemolizione, revisione autoveicoli, soccorso stradale, depositaria giudiziale, origina acque di prima pioggia, che vengono scaricate in rete fognaria pubblica nera collegata all'impianto di depurazione acque reflue urbane di Cervia.

I settori coperti con tettoia ove avviene il conferimento e stoccaggio dei veicoli fuori uso, il loro, la riduzione volumetrica, lo stoccaggio in contenitori dei rifiuti pericolosi e una parte dello stoccaggio rifiuti recuperabili, sono dotati di rete fognaria che confluisce gli eventuali reflui oleosi nelle vasche a tenuta A, B e C per il successivo smaltimento come rifiuti.

I restanti settori dei piazzali quali, stoccaggio rifiuti recuperabili, deposito veicoli trattati, viabilità e veicoli già trattati da inviare alla pressatura, sono dotati di rete fognaria che confluisce le acque meteoriche di dilavamento nella vasca di prima pioggia/sedimentazione delle dimensioni di 2m x 2.5m x 2.5m, con successivo trattamento delle acque di prima pioggia in pozzetto disoleatore delle dimensioni di 1.6m x 2.5m x 2.5m, con filtro a coalescenza.

Il dimensionamento del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, in relazione alla superficie e tipologia della superficie scolante del piazzale (mq 4485 in stabilizzato) è conforme a quanto previsto dalla DGR n. 286/05.

Le acque di prima pioggia trattate sono immesse, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento (posto subito a valle del pozzetto disoleatore), nella rete fognaria pubblica nera di Via Del Lavoro; a monte della vasca di prima pioggia è previsto il deviatore di flusso per le acque di seconda pioggia che confluiscono, tramite la rete di raccolta delle acque meteoriche dell'insediamento, nella vasca di laminazione e successivamente in rete fognaria pubblica bianca di Via Del Lavoro.

La planimetria della rete fognaria Tavola n.1-RETE FOGNARIA "058_RINNOVO 2015" del 23/04/2015, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante dell'autorizzazione allo scarico.

Prescrizioni:

1. Lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, posto immediatamente a valle del disoleatore a servizio della vasca di prima pioggia, deve essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 1 del "Regolamento degli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche" del Comune di Cervia per i seguenti parametri: SST, COD, Idrocarburi Totali.
2. Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Inoltre la Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di prelevamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.
3. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **disoleatore** (sulla linea di scarico della vasca di prima pioggia);
 - **misuratore di portata o dispositivo contatore** (sulla linea di scarico della vasca di prima pioggia) approvato e piombato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.);
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico della vasca di prima pioggia), costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo
4. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra possono essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.). La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni

malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).

5. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di una valvola di chiusura a galleggiante che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
6. Lo svuotamento della vasca prima pioggia verso la rete fognaria pubblica nera, deve essere attivato entro 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non deve superare **5 l/sec.**
7. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante deve essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
8. La ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche non assoggettate alla DGR 286/05, nella fognatura nera.
9. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non possono in nessun modo essere scaricati in fognatura.
10. La società deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto deve essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della società prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
11. Il titolare è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
12. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera Spa) si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'autorizzazione allo scarico.
13. Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, nel pozzetto ufficiale di campionamento posto a valle del disoleatore, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità alla Tabella 1 del "Regolamento degli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche" del Comune di Cervia, per i parametri sopra richiamati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con frequenza triennale al Comune di Cervia, ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna e ad Hera spa;
14. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (Rimozione dei fanghi e degli oli accumulati). La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
15. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici o guasti all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, deve esserne data immediata comunicazione al Comune di Cervia e ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna.
16. Gli enti preposti al controllo a mezzo di incaricati possono, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi presso lo stabilimento, prelevare di campioni di acque reflue per la determinazione qualitativa e quantitativa.

COMUNE DI CERVIA

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI AVVENUTO DEI PIAZZALI IN RETE FOGNARIA PUBBLICA PER L'IMMOBILE POSTO IN MONTELETTO DI CERVIA VIA DEL LAVORO N.29

LA PROSPETTIVA

STATO DI FATTO
ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

STUDIO TECNICO
OTTIMIZZAZIONE SPAZIALE

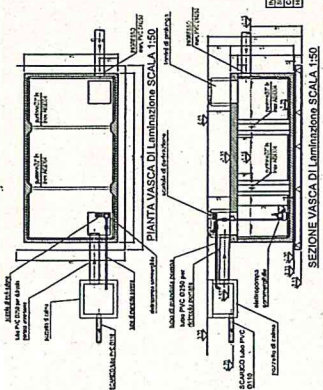
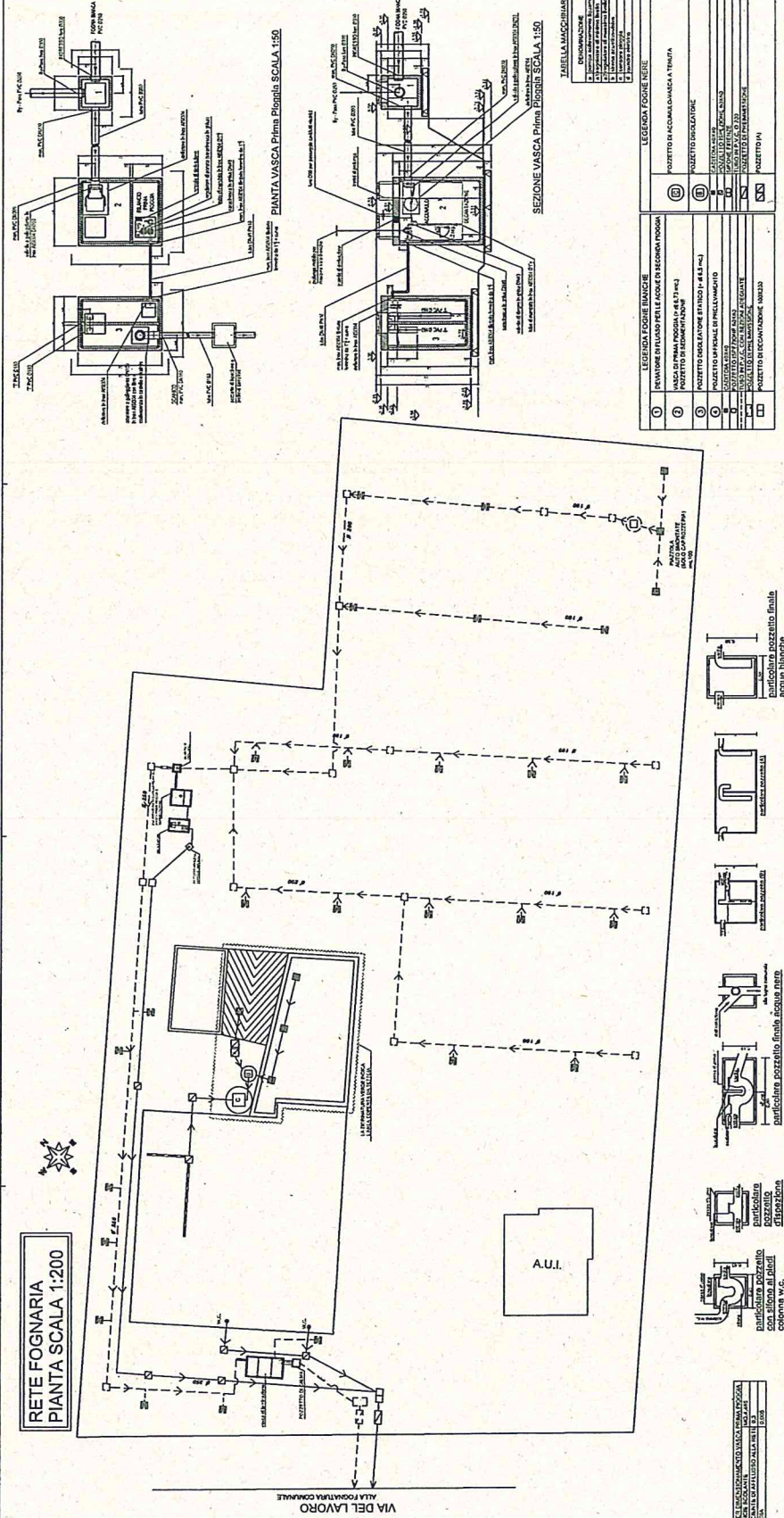
TECNO PROJECT
Ing. Paolo C. - p.c. ottimiz. spaziale S.p.A.
Via S. Maria 10 - 47014 Cervia (RN)

TAVOLA N°
1 - RETE FOGNARIA
DIREZIONE OTTAVIANO GROSSI, SABINA
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO N.100005
SCALA ELABORAZIONE NON SPECIFICATA 1:1000

ESTRATTO DI MAPPA
COMUNE CERVIA
SEZIONE UNICA
FOLIO 81
MAPPALI 84178

VIA DEL LAVORO

SCALA MAPPA 1:2000



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.